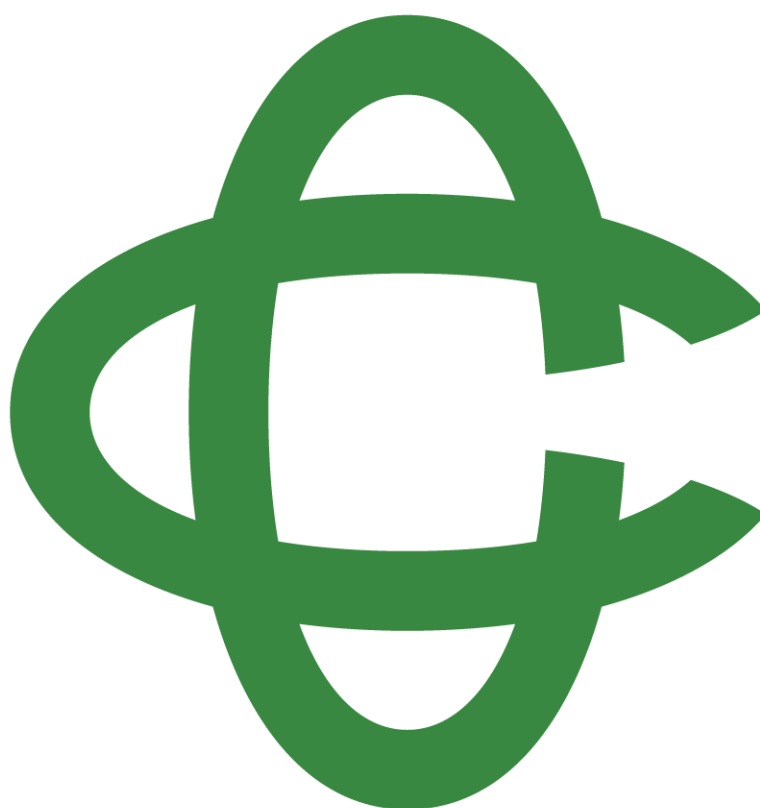


Disposizione di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interessi e operazioni con soggetti collegati



Tipo Documento	Disposizione di Gruppo
Politica di riferimento	Politica di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interessi e operazioni con soggetti collegati
Codifica	GBCI-DDG-S16-03-R01
Classificazione	Privato

Direttiva di riferimento:	ICR-OUT-000592-2026-DIR-I&C	Data:	26/05/2026 09:54:37	Argomento:	Allegato generico comunicazione
---------------------------	-----------------------------	-------	------------------------	------------	---------------------------------

Scheda documento

Società emittente:	ICCREA Banca
Titolo:	Disposizione di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interessi e operazioni con soggetti collegati
Owner di riferimento:	U.O. Anagrafe Partecipazioni e Presidio OSC
Redattore:	U.O. Anagrafe Partecipazioni e Presidio OSC
Validatore:	Area Attività Creditizie e Partecipate
Verificatore:	Chief Risk Officer Chief Compliance Officer Chief AML Officer Presidi Specialistici in materia di Privacy, Fiscale
Approvatore:	Direttore Generale
Materia sensibile ai fini 231/01	Si
Allegati al documento	All. 1 – Caratteristiche Operazione con Soggetti Collegati All. 2 – Caratteristiche Operazione ex art. 136 TUB All. 3 – Valutazioni Comitato OSC All. 4 – Caratteristiche Operazioni altri interessi All. 5 – Dichiarazione interesse dell'esponente
Direttiva:	

Cronologia delle revisioni

Numero versione	Data approvazione	Principali interventi
1.0	30/04/2026	Prima versione del documento

Emanazione e norme abrogate in Iccrea Banca

Emanato con:	OD 56/2026
Norme abrogate:	-

Indice

Scheda documento	2
Cronologia delle revisioni	2
Emanazione e norme abrogate in Iccrea Banca	2
Indice	3
Ambito di applicabilità ed approvazione	5
1 Executive Summary	5
2 Principali variazioni rispetto alla versione precedente	6
3 Anagrafe dei Conflitti di Interessi	6
3.1 Nota metodologica	6
3.2 Identificazione ex ante degli Esponenti Aziendali e Bancari e dei Soggetti ad essi connessi.....	7
3.3 Compilazione delle Schede da parte degli Esponenti	7
3.4 Identificazione ex ante degli MRTs e soggetti ad essi connessi.....	11
3.5 Compilazione delle Schede da parte degli MRTs	11
3.6 Censimento delle informazioni nell'Applicativo Anagrafico.....	12
3.7 Verifica sulle banche Dati	13
3.8 Identificazione ex post.....	13
3.9 Identificazione nel processo di verifica delle connessioni economiche	14
3.10 Comunicazione agli Esponenti e agli MRTs.....	14
4 Operazioni con Soggetti Collegati.....	14
4.1 Verifica dei limiti alle attività di rischio	15
4.1.1 Parametrizzazione dell'Applicativo OSC	15
4.1.2 Verifica del rispetto dei limiti nella singola operazione	16
4.1.3 Monitoraggio dei limiti alle attività di rischio	16
4.2 Gestione processo decisionale.....	17
4.2.1 Classificazione.....	17
4.2.2 Attivazione Iter Deliberativi rafforzati.....	20
4.2.3 Presidi deliberativi	22
5 Gestione degli altri conflitti di interesse	23



5.1	Gestione delle casistiche ex art. 136 del Testo Unico Bancario	24
5.2	Gestione delle casistiche ex art. 88 CRD V UE	25
5.3	Gestione dei Conflitti di interessi degli MRTs.....	25
5.4	Gestione delle casistiche ex art.2391 del Codice Civile/ Art.44 Statuto Tipo.....	26
6	Ruoli principali	28
	Appendice A - Perimetri di applicazione della Disciplina OSC.....	29
	Appendice B - Definizione del perimetro delle Parti Correlate, con riferimento alla singola società tenuta all'identificazione.....	30
	Appendice C - Definizione del perimetro dei soggetti connessi (pag. 1 di 3)	31
	Appendice D - Definizione del perimetro Parti Correlate Art. 88.....	34
	Appendice E - Implementazione dell'iter deliberativo (pag. 1 di 2)	35
	Modalità di recepimento del documento.....	37



Ambito di applicabilità ed approvazione

La presente Disposizione di Gruppo è approvata dal Direttore Generale della Capogruppo ed è adottata dalle singole Società cui si applica la Politica in materia di Gestione dei Conflitti di Interessi e Operazioni con Soggetti Collegati, previa approvazione da parte del proprio Consiglio di Amministrazione¹.

Ogni modifica alla stessa segue il medesimo iter approvativo.

La Disposizione si applica alla Capogruppo e alle Società del Gruppo con le modalità e le specificità riportate nel documento.

In particolare, si rilevano i seguenti ambiti di applicazione:

- la Capogruppo e tutte le Società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea adottano e rispettano le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4;
- le Banche del Gruppo adottano e rispettano le disposizioni di cui ai par. 5.1, 5.2 e 5.3 della Disposizione, afferenti rispettivamente alle "Obbligazioni degli Esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del TUB", alle operazioni con parti correlate ai sensi della Direttiva UE c.d. "CRD-V" e ai conflitti di interessi degli MRTs;
- le società del Gruppo adottano e rispettano le disposizioni di cui al par. 5.4 "Interessi degli amministratori e di altri soggetti in potenziale conflitto di interessi".

1 Executive Summary

Il presente documento (di seguito anche la "Disposizione") disciplina, in coerenza con quanto disciplinato dalla Politica di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di Interessi e Operazioni con Soggetti Collegati, gli elementi operativi connessi all'identificazione delle controparti in potenziale conflitto di interessi e alla gestione delle operazioni che coinvolgono le predette controparti, atti a garantire un'allocazione delle risorse imparziale e oggettiva e condotte conformi alla normativa applicabile per le seguenti materie:

- Operazioni con Soggetti Collegati, ai sensi della Parte III, Capitolo 11 della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 2013;
- Obbligazioni degli Esponenti bancari, ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito anche "TUB") e delle relative disposizioni di attuazione;
- Prestiti concessi agli Esponenti aziendali e alle loro parti correlate, ai sensi dell'art. 88 della Direttiva UE c.d. CRD-V, così come disposto dall'atto di emanazione del 35° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 2013;
- Conflitti di interessi degli MRTs, ai sensi della Parte III, Capitolo 11 della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 2013;
- Interessi degli amministratori, per conto propri o di terzi, ai sensi dell'articolo 2391 del Codice Civile e di altri soggetti in potenziale conflitto di interessi.

¹ Salvo diversa previsione di delega concessa dal Consiglio di Amministrazione.



2 Principali variazioni rispetto alla versione precedente

Non applicabile

3 Anagrafe dei Conflitti di Interessi

3.1 Nota metodologica

La Capogruppo determina l'impianto dell'Anagrafe dei Conflitti di Interessi, attraverso l'Applicativo Anagrafico.

Le Società Controllate recepiscono l'impianto definito dalla Capogruppo al fine di alimentare l'Anagrafe dei Conflitti di Interessi sulla base delle dichiarazioni rese dagli Esponenti Aziendali, Esponenti Bancari e dagli MRTs.

La Funzione rischi e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati di ciascuna Società registra, all'interno dell'Applicativo Anagrafico, le informazioni anagrafiche delle Parti correlate, degli MRTs e dei Soggetti Connessi alle Parti Correlate o agli MRTs, sulla base delle dichiarazioni ricevute.

Contestualmente alla registrazione delle informazioni l'Applicativo Anagrafico assegna le controparti ai vari ambiti normativi, tenuto conto anche di eventuali sovrapposizioni.

Gli ambiti normativi rilevanti sono i seguenti:

- **Perimetro Unico dei Soggetti Collegati.** L'Applicativo Anagrafico assegna il flag "Circ. 285/2013" agli Esponenti Aziendali e ai Soggetti Connessi alle Parti Correlate.
- **Ambito soggettivo di applicazione del 136 TUB.** L'Applicativo Anagrafico assegna il flag "Art. 136 TUB" agli Esponenti Bancari, alle società da questi controllate, alle società di persone tra i cui soci figurano gli Esponenti Bancari e ai coniugi di questi ultimi.
- **Ambito soggettivo di applicazione dell'art. 88 della direttiva UE CRD-V.** L'Applicativo Anagrafico assegna il flag "Art. 88 CRD-V" agli Esponenti Aziendali e alle Parti Correlate art. 88 e ai soggetti a queste connessi.
- **MRTs di Gruppo².** L'Applicativo Anagrafico assegna il flag "MRTs di Gruppo" agli MRTs ed ai rispettivi soggetti connessi.
- **MRTs a livello individuale³.** L'Applicativo Anagrafico assegna il flag "MRTs a livello individuale" agli MRTs ed ai rispettivi soggetti connessi.
- **Profili soggettivi ex art. 2391 cc.** L'Applicativo Anagrafico assegna il flag "Art. 2391 cc" agli amministratori della Banca e ai seguenti soggetti ad essi riconducibili:
 - Parenti e affini entro il 2° grado (inclusi il convivente more uxorio, i figli di quest'ultimo e il partner registrato);
 - Società su cui l'amministratore ricopre un incarico da Amministratore, Sindaco effettivo, Direttore Generale o altro incarico dirigenziale, ovvero esercita diritti di voto maggiori o uguali al 10%;
 - Società su cui il partner registrato o il coniuge dell'amministratore, nonché i parenti di primo grado di quest'ultimo, ricoprono un incarico da Amministratore,

² Si fa riferimento alle accezioni riportate nella Politica in materia di Gestione dei Conflitti di Interessi e Operazioni con Soggetti Collegati.

³ Vedi nota precedente.



Sindaco effettivo, Direttore Generale o altro incarico dirigenziale, ovvero esercitano diritti di voto maggiori o uguali al 10%.

- **Profili soggettivi ex art. 44 Statuto Tipo.** L'Applicativo Anagrafico assegna il flag "Art. 44 St. Tipo" ai Sindaci Effettivi della Banca e alle società in cui gli stessi ricoprono un incarico di Amministratore, Direttore Generale, Sindaco Effettivo o altro incarico dirigenziale.

3.2 Identificazione ex ante degli Esponenti Aziendali e Bancari e dei Soggetti ad essi connessi

La Funzione rischi e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati della Capogruppo mette a disposizione della Banca un Modulo che permette di identificare i soggetti prima e indipendentemente dal fatto di aver instaurato relazioni creditizie o di altra natura con i Soggetti Collegati.

La Banca ha la responsabilità di avviare le attività per l'identificazione delle Parti Correlate di tipo 1)⁴ e dei Soggetti Connessi alle predette Parti Correlate, tramite consegna agli Esponenti di nuova nomina dell'apposito Modulo in tempi utili per garantire la verifica di idoneità da parte dell'organo di appartenenza, secondo i principi e le linee applicative contenuti nella Politica sull'idoneità degli Esponenti. Tale modulo "Anagrafica Soggetti Connessi" deve essere compilato a cura dell'esponente, sottoscritto e consegnato alla Banca.

La Banca ha la responsabilità di avviare le attività di aggiornamento periodico delle informazioni sui Conflitti di Interessi, almeno annualmente, contestualmente alle verifiche annuali in materia di Fit&Proper (c.d. FAP periodico), consegnando agli Esponenti l'apposito Modulo, che deve essere compilato, sottoscritto e riconsegnato alla Banca.

La Banca ha la responsabilità di procedere a tale aggiornamento anche in occasione di cosiddetti "FAP ad evento" che comportano la variazione del perimetro dei soggetti in potenziale conflitto di interessi.

L'attività di raccolta delle informazioni di cui sopra è svolta secondo le tempistiche e le modalità indicate nell'ambito della Politica sull'idoneità degli Esponenti.

3.3 Compilazione delle Schede da parte degli Esponenti

Gli Esponenti⁵ sono tenuti a compilare il Modulo "Anagrafica Soggetti Connessi" secondo le istruzioni di seguito riportate. Si evidenzia che il Modulo è utile a recepire tutte le ipotesi di conflitto di interessi la cui identificazione è richiesta dalle normative afferenti alla Corporate Governance, inclusa quella relativa al c.d. "Fit&Proper".

⁴ Vedi definizione di Parte Correlata contenuta all'interno della Politica in materia di Gestione dei Conflitti di Interessi e Operazioni con Soggetti Ccollegati.

⁵ Si fa riferimento alle accezioni riportate nella Politica in materia di Gestione dei Conflitti di Interessi e Operazioni con Soggetti Collegati.



Qualora successivamente alla compilazione del Modulo, dovessero intervenire circostanze sopravvenute che possono comportare modifiche al perimetro, gli Esponenti sono tenuti all'aggiornamento della dichiarazione.

Il Modulo consiste di tre schede, oltre le regole di compilazione, e di seguito si riporta un breve riepilogo delle informazioni che devono essere dichiarate dagli Esponenti:

1. **Scheda n. 1, dedicata ai dati anagrafici.** L'esponente è tenuto a riportare le informazioni richieste, utilizzando i menu a tendina ove presenti.
2. **Scheda n. 2, dedicata ai Soggetti Connessi alle Parti Correlate - persone fisiche.** L'esponente deve riportare per ogni riga le informazioni anagrafiche relative al coniuge, al partner registrato, al convivente more uxorio, ai figli di quest'ultimo, ai parenti e affini, così come indicato nelle regole di compilazione. A tal proposito, si precisa che, benché non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi della disciplina di riferimento, nella scheda devono essere riportati anche gli affini sino al secondo grado della parte correlata, in quanto tali informazioni devono essere a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia⁶.

I collegamenti rilevanti sono i seguenti:

STRETTI FAMILIARI	GRADO DI PARENTELA
Moglie	coniugio
Marito	coniugio
Padre	Parente in linea retta di 1°
Madre	Parente in linea retta di 1°
Figlio	Parente in linea retta di 1°
Figlia	Parente in linea retta di 1°
Nipote (figlio/a di figlio/a)	Parente in linea retta di 2°
Nonno	Parente in linea retta di 2°
Nonna	Parente in linea retta di 2°

AFFINI	GRADO DI AFFINITA'
Genero	Affinità di 1°
Nuora	Affinità di 1°
Suocero	Affinità di 1°
Suocera	Affinità di 1°
Coniuge del genitore	Affinità di 1°
Cognato	Affinità di 2°
Cognata	Affinità di 2°
Nonno del coniuge	Affinità di 2°
Nonna del coniuge	Affinità di 2°

⁶ Inoltre, ai fini della valutazione dei requisiti, l'esponente deve riportare i dati dei parenti e affini di terzo e quarto grado solo se questi ultimi sono menzionati, direttamente o indirettamente, nel Questionario BCE dell'Esponente (cfr. note di compilazione dell'Anagrafica Soggetti Connessi).

Fratello	Parente in linea collaterale di 2°
Sorella	Parente in linea collaterale di 2°
Convivente more uxorio	coniugio
Figlio del convivente more uxorio	Parente in linea retta di 1°
Figlia del convivente more uxorio	Parente in linea retta di 1°
Partner registrato	coniugio
Figlio del coniuge	Parente in linea retta di 1°

Marito della nipote (marito di figlia di figlio/a)	Affinità di 2°
Moglie del nipote (moglie di figlio di figlio/a)	Affinità di 2°
Coniuge del Nonno/a	Affinità di 2°
Nipote (figlio/a di figlio/a del coniuge)	Affinità di 2°

Il campo "Tipologia di legame" è compilabile mediante menu a tendina.

3. **Scheda n. 3, dedicata ai Soggetti Connessi alle Parti Correlate - persone giuridiche.** L'esponente deve riportare i dati delle persone giuridiche a lui connesse e di quelle connesse ai suoi familiari e affini fino al secondo grado, indicando le informazioni richieste. Nei casi in cui tali società ed enti siano collegati ad uno stretto familiare oppure ad un affine, quest'ultimo deve essere indicato nella riga riferita alla società o ente, in corrispondenza delle colonne J, K, L, M, N, O⁷.

Nel caso in cui sussista più di un legame con una stessa persona giuridica, essa deve essere ripetuta su tante righe quanti sono i legami: per esempio, se la società Alfa Spa è controllata dal fratello dell'esponente e all'interno di essa l'esponente stesso riveste la carica di Amministratore, è necessario riportare la società all'interno di due righe, di cui rispettivamente una dedicata alla connessione afferente al fratello e l'altra alla connessione afferente all'esponente. Se sussistono più collegamenti relativi alla stessa persona (ad esempio, l'esponente ha una partecipazione ed ha un incarico per la stessa società), questi possono essere riportati in una sola riga.

I collegamenti rilevanti sono i seguenti:

COLLEGAMENTI PERSONE GIURIDICHE

Ditta individuale

⁷ Inoltre, ai fini della valutazione dei requisiti, l'esponente deve riportare i dati delle persone giuridiche connesse ai parenti e affini di terzo e quarto grado solo se queste ultime sono menzionate, direttamente o indirettamente, nel Questionario BCE dell'Esponente (cfr. note di compilazione dell'Anagrafica Soggetti Connessi).



Socio accomandatario
Partecipazione di controllo
Controllo di fatto
Partecipazione di influenza notevole > 25%
Partecipazione di influenza notevole compresa tra il 20% e il 25%
Socio accomandante
Partecipazione qualificata (compresa tra il 10 e il 20%)
Partecipato (minore 10%)
Carica di Amministratore
Carica di Sindaco
Carica di Liquidatore
Carica di commissario straordinario
Carica di Curatore fallimentare
Carica di Amministratore giudiziario
Carica di Direttore
Altro incarico dirigenziale

Si precisa che nel caso di una compagine sociale costituita, ad esempio, da 3 soci al 33,3% o da 4 soci al 25%, ancorché tra loro familiari, non si presume la presenza di un soggetto controllante l'impresa, salvo diversa dichiarazione dell'esponente; nei casi i cui il rischio di conflitto di interesse sia particolarmente elevato, devono essere presi in considerazione altri indicatori per identificare una fattispecie di controllo, come per esempio la presenza di un amministratore unico in carica da più di due mandati consecutivi⁸.

Nell'identificazione delle società di persone connesse agli esponenti sono indicatori del controllo da parte degli Esponenti e dei loro stretti familiari le seguenti fattispecie:

- la presenza di soli due soci uno dei quali è parte correlata o soggetto connesso;
- la qualifica di socio accomandatario nelle società in accomandita.

A tal fine, si dovrà tenere in considerazione anche la possibilità che si concretizzino ipotesi di c.d. *controllo congiunto* così come definito dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia, intesa come la condivisione contrattualmente stabilita del controllo su un'attività economica.

Anche in questo caso, di norma, una compagine sociale costituita da 3 o da 4 soci, ancorché tra loro familiari, non fa presumere la presenza di una situazione di controllo, salvo diversa dichiarazione dell'esponente: nei casi i cui il rischio di conflitto di interesse sia particolarmente

⁸ In tali casi è consigliabile identificare l'amministratore unico come controllante di fatto della società.



elevato, devono essere presi in considerazione altri indicatori per identificare una fattispecie di controllo, come per esempio la presenza di un amministratore unico in carica da più di due mandati consecutivi⁹.

L'esponente dopo aver compilato la Scheda è tenuto a sottoscriverla e a riconsegnarla alla UO che ha avviato le attività di identificazione (vedi paragrafo precedente).

3.4 Identificazione ex ante degli MRTs e soggetti ad essi connessi

La Funzione rischi e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati, contestualmente alla comunicazione di appartenenza al perimetro degli MRTs, mette a disposizione degli MRTs a livello individuale delle Banche un Modulo per il censimento dei dati e dei collegamenti anagrafici, anche con riferimento ai rispettivi Soggetti Connessi (Soggetti Connessi agli MRTs).

La Banca ha la responsabilità di avviare le attività di aggiornamento periodico dei Soggetti Connessi agli MRTs almeno annualmente, consegnando agli MRTs l'apposito Modulo "Anagrafica Soggetti Connessi MRTs", che deve essere compilato, sottoscritto e riconsegnato alla Banca.

3.5 Compilazione delle Schede da parte degli MRTs

Gli MRTs sono tenuti a compilare il Modulo secondo le istruzioni di seguito riportate. Si evidenzia che il Modulo è utile a recepire tutte le ipotesi di conflitto di interessi previste dalla disciplina OSC.

Qualora successivamente alla compilazione del Modulo, dovessero intervenire circostanze sopravvenute che possono comportare modifiche al perimetro, gli MRTs sono tenuti all'aggiornamento della dichiarazione.

Il Modulo consiste di tre schede, oltre le regole di compilazione, e di seguito si riporta un breve riepilogo delle informazioni che devono essere dichiarate dagli MRTs:

1. **Scheda n. 1, dedicata ai dati anagrafici.** Gli MRTs sono tenuti a riportare le informazioni richieste, utilizzando i menu a tendina ove presenti.
2. **Scheda n. 2, dedicata ai Soggetti Connessi agli MRTs - persone fisiche.** Gli MRTs devono riportare per ogni riga le informazioni anagrafiche relative al coniuge, al convivente more uxorio, ai figli di quest'ultimo, ai parenti fino al 2° grado, così come indicato nelle regole di compilazione. Il campo "Tipologia di legame" è compilabile mediante menu a tendina.
3. **Scheda n. 3, dedicata ai Soggetti Connessi agli MRTs - persone giuridiche.** Gli MRTs devono riportare i dati delle persone giuridiche ad essi connesse e di quelle connesse ai loro familiari fino al 2° grado, indicando le informazioni richieste. Nei casi in cui tali società ed enti siano collegati ad uno stretto familiare, quest'ultimo deve essere indicato nella riga riferita alla società o ente, in corrispondenza delle colonne.

⁹ Vedi nota precedente.



Nel caso in cui sussista più di un legame con una stessa persona giuridica, essa deve essere ripetuta su tante righe quanti sono i legami: per esempio, se la società Alfa Spa è controllata congiuntamente dal fratello dell'MRT e dall'MRT stesso, è necessario riportare la società all'interno di due righe, di cui rispettivamente una dedicata alla connessione afferente al fratello e l'altra alla connessione afferente all'MRT. Se sussistono più collegamenti relativi alla stessa persona (ad esempio, l'MRT ha una partecipazione ed ha un incarico per la stessa società), questi possono essere riportati in una sola riga.

Si precisa che nel caso di una compagine sociale costituita, ad esempio, da 3 soci al 33,3% o da 4 soci al 25%, ancorché tra loro familiari, non si presume la presenza di un soggetto controllante l'impresa, salvo diversa dichiarazione dell'MRT: nei casi i cui il rischio di conflitto di interesse sia particolarmente elevato, devono essere presi in considerazione altri indicatori per identificare una fattispecie di controllo, come per esempio la presenza di un amministratore unico in carica da più di due mandati consecutivi.

Nell'identificazione delle società di persone connesse agli MRTs, sono indicatori del controllo da parte degli MRTs e dei loro stretti familiari le seguenti fattispecie:

- la presenza di soli due soci uno dei quali è MRT o soggetto connesso;
- la qualifica di socio accomandatario nelle società in accomandita;

A tal fine, si dovrà tenere in considerazione anche la possibilità che si concretizzino ipotesi di c.d. controllo congiunto così come definito dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia, intesa come la condivisione contrattualmente stabilita del controllo su un'attività economica.

Anche in questo caso, di norma, una compagine sociale costituita da 3 o da 4 soci, ancorché tra loro familiari, non fa presumere la presenza di una situazione di controllo, salvo diversa dichiarazione dell'MRT: nei casi i cui il rischio di conflitto di interessi sia particolarmente elevato, devono essere presi in considerazione altri indicatori per identificare una fattispecie di controllo, come per esempio la presenza di un amministratore unico in carica da più di due mandati consecutivi.

L'MRT, dopo aver compilato la Scheda, è tenuto a sottoscriverla e a riconsegnarla alla Banca entro 30 giorni dalla ricezione della lettera con cui gli è stata comunicata l'appartenenza al relativo perimetro.

3.6 Censimento delle informazioni nell'Applicativo Anagrafico

La Funzione rischi e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati è tenuta a registrare all'interno dell'Applicativo Anagrafico, entro 15 giorni dalla ricezione dei Moduli, le informazioni anagrafiche degli Esponenti, degli MRTs e dei soggetti ad essi connessi, così come riportate e asseverate all'interno dei Moduli.

Una volta che le informazioni sui soggetti e sui collegamenti sono state validate dalla Funzione rischi e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati della Capogruppo, l'Applicativo Anagrafico le comunica all'Anagrafe generale delle Banche, permettendo in tal modo l'identificazione delle controparti all'interno degli Applicativi gestionali.

Grazie a questa soluzione, ogni Banca ha la possibilità di conoscere, nella propria operatività, se una controparte è sottoposta ad una normativa rilevante per i conflitti di interessi degli Esponenti e degli MRTs e, nel dettaglio, quale è la normativa di riferimento.



La Funzione rischi e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati della Capogruppo, con cadenza mensile, effettua un controllo di linea finalizzato a sanare eventuali anomalie afferenti a controparti presenti nell'Applicativo Anagrafico che sono state scartate dall'Anagrafe Generale delle Banche.

Oltre alle informazioni anagrafiche degli Esponenti, a beneficio delle attività connesse al governo societario del Gruppo, la Banca è tenuta a registrare anche i ruoli assegnati all'interno del Consiglio di Amministrazione, come per esempio:

- Incarichi all'interno del Comitato Esecutivo ove costituito;
- Incarichi all'interno del Comitato Rischi ove costituito;
- Incarichi all'interno del Comitato OSC ove costituito;
- Incarichi all'interno del Comitato ESG ove costituito;
- Delega esecutiva;
- Delega ai controlli interni;
- Delega AML;
- Delega ESG.

3.7 Verifica sulle banche Dati

Entro 3 mesi dalla ricezione del Modulo compilato e sottoscritto dall'esponente, la Funzione rischi e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati effettua un controllo di congruenza tra quanto dichiarato dagli Esponenti e quanto rinvenibile dall'analisi delle connessioni rilevate, nonché dalle banche dati esterne (ad esempio, "Cerved") a disposizione.

La Funzione rischi e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati sottopone eventuali proposte di variazioni agli Esponenti aziendali interessati che, eventualmente, provvederanno alla sottoscrizione di una dichiarazione aggiornata.

La Funzione rischi e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati provvede a registrare nell'Applicativo Anagrafico le informazioni oggetto di variazione, secondo le indicazioni degli Esponenti.

3.8 Identificazione ex post

Qualora successivamente all'identificazione ex ante, la Banca venga a conoscenza di connessioni anagrafiche rilevanti che non sono state oggetto di dichiarazione, la stessa è tenuta ad avviare la fase di identificazione ex post. Una volta accertata l'esistenza della connessione, La Funzione rischi e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati sottopone eventuali proposte di variazioni agli Esponenti aziendali interessati che, eventualmente, provvederanno alla sottoscrizione di una dichiarazione aggiornata.

Qualsiasi funzione aziendale che venga a conoscenza di informazioni che possono variare il perimetro dei Soggetti Collegati dovrà contattare la Banca per gli opportuni approfondimenti e le eventuali conseguenti modifiche del perimetro suddetto.

La Funzione rischi e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati provvede a registrare nell'Applicativo Anagrafico le informazioni oggetto di variazione, secondo le indicazioni degli Esponenti.



3.9 Identificazione nel processo di verifica delle connessioni economiche

La Funzione rischi e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati della Capogruppo verifica mensilmente la coerenza del Perimetro Unico dei Soggetti Collegati con le informazioni relative al fenomeno dei Gruppi Economici. Qualora in tali attività di controllo si riscontri che il perimetro di Soggetti Collegati censiti sull'applicativo non è completo, la U.O. sopra richiamata ne dà comunicazione alla Banca interessata, che ha la responsabilità di effettuare gli approfondimenti necessari e, se necessario, contattare l'Esponente Aziendale e Bancario per l'aggiornamento della Scheda.

Le informazioni oggetto di aggiornamento sono registrate nell'Applicativo Anagrafico entro 15 giorni dalla compilazione della Scheda.

3.10 Comunicazione agli Esponenti e agli MRTs

Gli Esponenti Bancari e Aziendali e, per il loro tramite, i rispettivi Soggetti Connessi alla Parte Correlata sono informati circa la loro inclusione nell'Anagrafe dei Conflitti di Interessi del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea al momento del rinnovo delle cariche attraverso l'informativa prevista dalla normativa sul trattamento dei dati personali, consegnata dal titolare del trattamento in occasione della presentazione della candidatura.

Agli MRTs e, per il loro tramite, ai rispettivi Soggetti Connessi, invece, viene resa apposita comunicazione circa l'inclusione nell'Anagrafe dei Conflitti di Interessi del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea contestualmente all'informativa riguardante l'appartenenza a tale perimetro.

A tal fine, gli Esponenti e gli MRTs sono tenuti ad avvisare i Soggetti Connessi tempo per tempo interessati dal trattamento dei propri dati personali circa la disponibilità della specifica informativa sul sito internet della Banca.

4 Operazioni con Soggetti Collegati

Per l'identificazione delle tipologie di Operazioni con Soggetti Collegati, si rimanda alla Politica di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse e Operazioni con Soggetti Collegati.

Le Operazioni con Soggetti Collegati devono essere sottoposte, tramite l'Applicativo OSC, ai seguenti tre presidi:

1. Verifica dei Limiti alle attività di rischio;
2. Gestione del processo decisionale;
3. Informative periodiche.

A tal fine, le Operazioni con Soggetti Collegati, salvo i casi in cui siano esentate dall'applicazione di tutti i presidi, devono essere registrate dalla funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) all'interno dell'Applicativo OSC già all'inizio della fase istruttoria.

In tale ambito, si sottolinea che, ove non sia prevista la registrazione automatica delle operazioni a partire dagli Applicativi gestionali, la funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) è tenuta alla registrazione manuale all'interno dell'Applicativo OSC.

4.1 Verifica dei limiti alle attività di rischio

La Politica di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di Interessi e Operazioni con Soggetti Collegati fissa precisi limiti alle attività di rischio assumibili nei confronti di Soggetti Collegati che devono essere verificati e monitorati dalle Società, mediante il supporto dell'applicativo OSC, nel rispetto delle regole previste dalle Disposizioni di Vigilanza e richiamate nella medesima Politica.

4.1.1 Parametrizzazione dell'Applicativo OSC

Al fine di un corretto ed efficace utilizzo dell'Applicativo OSC, la società del Gruppo Bancario /parametrizza il suddetto applicativo, sulla base delle indicazioni della Capogruppo e in coerenza con quanto indicato nella Politica in materia di Gestione dei Conflitti di Interessi e Operazioni con Soggetti Collegati e nel presente Regolamento Operativo.

Nel dettaglio:

- I parametri afferenti ai limiti normativi consolidati, suddivisi per le diverse tipologie di Parti correlate, sono definiti a livello di sistema e non devono essere aggiornati dalla società del Gruppo Bancario. Al momento dell'inserimento di un'esposizione, l'Applicativo OSC verifica il rispetto di tali limiti con riferimento al soggetto collegato esposto, tenuto conto dell'esposizione complessiva a livello di Gruppo;
- I parametri afferenti ai limiti normativi individuali sono definiti a livello di sistema e non devono essere aggiornati dalla società del Gruppo Bancario. La Politica di Gruppo prevede che, nel rispetto dei limiti normativi consolidati, ogni società del Gruppo Bancario possa concedere ad ogni reticolo di Soggetti Collegati fino al 20% dei Fondi propri individuali. Al momento dell'inserimento di un'esposizione, l'Applicativo OSC verifica il rispetto di tali limiti con riferimento al soggetto collegato esposto, tenuto conto dell'esposizione complessiva a livello di società del Gruppo Bancario;
- I parametri afferenti ai limiti previsti dal Risk Appetite Framework sono definiti dalla Capogruppo e non devono essere aggiornati dalla società del Gruppo Bancario. In tale ambito, l'Applicativo OSC verifica che l'ammontare di tutte le esposizioni verso i Soggetti Collegati da parte della singola società del Gruppo Bancario non superi il limite del 25% dei fondi propri individuali;
- Le società del Gruppo Bancario che aderiscono ai limiti ulteriori previsti dall'art. 30 dello Statuto Tipo hanno l'obbligo di indicare tale adesione all'interno dei parametri dell'Applicativo OSC. Una volta indicata l'adesione, l'Applicativo OSC, in aggiunta al limite normativo individuale, assegnerà un ulteriore limite pari al 5% dei Fondi Propri individuali per le esposizioni facenti capo agli Esponenti Aziendali¹⁰. Senza l'indicazione dell'adesione, la società del Gruppo Bancario adotterà esclusivamente i limiti normativi. Al momento dell'inserimento di un'esposizione, l'Applicativo OSC verifica il rispetto di tali limiti con riferimento all'Esponente Aziendale esposto;
- Le società del Gruppo Bancario che aderiscono ai limiti ulteriori previsti dall'art. 30 dello Statuto Tipo sono tenute ad indicare anche la quota di esposizione che può essere

¹⁰ Tale limite si riferisce ai nag collegati ai codici fiscali "Persona fisica" degli Esponenti Aziendali, senza tener conto delle società eventualmente controllate.



attribuita all'esponente socio senza ridurre il limite normativo individuale (c.d. Franchigia Statutaria), se inferiore al 5% dei Fondi Propri individuali. Al momento dell'inserimento di un'esposizione, l'Applicativo OSC riconosce il beneficio della franchigia statutaria ai Soggetti Connessi alle Parti Correlate ed assegna a quest'ultimo un limite di esposizione massimo pari al valore della franchigia;

- Il parametro afferente alla soglia di importo esiguo è valorizzato in automatico dal sistema, tenuto conto dei Fondi Propri individuali. Le società del Gruppo Bancario hanno facoltà di indicare, in tale parametro, un importo inferiore rispetto a quello previsto dal sistema.

Grazie a tale parametrizzazione, l'Applicativo OSC garantisce nel continuo il rispetto dei limiti normativi e statutari e mette la Banca nelle condizioni di doversi astenere dal deliberare esposizioni in eccedenza rispetto ai limiti previsti.

4.1.2 Verifica del rispetto dei limiti nella singola operazione

L'Applicativo OSC, ove l'operazione sia registrata all'inizio della fase istruttoria, supporta la società del Gruppo Bancario nella verifica dei limiti (propensione al rischio e limiti prudenziali - individuale e consolidato).

La funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) registra l'operazione all'interno dell'Applicativo OSC; se tale Applicativo blocca l'operazione per superamento dei limiti, la medesima funzione deve astenersi dal proseguire con la fase istruttoria, per riconsiderare l'importo dell'operazione.

Nel caso in cui la verifica abbia esito positivo, l'operazione, invece, verrà automaticamente indirizzata verso la fase di classificazione.

4.1.3 Monitoraggio dei limiti alle attività di rischio

L'Applicativo OSC consente di attuare il monitoraggio dell'ammontare complessivo delle attività di rischio in relazione ai limiti sanciti dalla Capogruppo, al fine di verificare la corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti ed i limiti stabiliti sia verso singoli gruppi di Soggetti Collegati, sia rispetto al livello complessivo di propensione al rischio.

L'attività di monitoraggio condotta dalla Funzione Risk Management è rendicontata, con cadenza trimestrale, nei confronti del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Qualora uno o più limiti previsti per le attività di rischio siano superati, tali attività devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile attraverso un piano di rientro predisposto dalla Direzione Generale della società interessata (i.e. Centro Gestore), con il supporto della Funzione Risk Management ed entro 45 giorni dal superamento del limite, che deve essere approvato dai competenti Organi Aziendali. In caso di società controllate, il piano di rientro deve essere inviato alla Funzione rischi e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati di Capogruppo che è tenuta ad individuare la struttura della Capogruppo competente per materia



a sottoporre il piano al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo. Quest'ultimo, sentiti il Comitato Rischi e il Collegio Sindacale, delibera il piano, che sarà trasmesso alla società interessata per la realizzazione degli adempimenti previsti.

Tale piano deve essere successivamente trasmesso, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali, all'Autorità di Vigilanza entro i 20 giorni successivi la sua definitiva approvazione.

La Funzione Risk Management rende periodicamente disponibile il valore di esposizione complessiva nei confronti della totalità dei Soggetti Collegati, informando tempestivamente le strutture della Banca (Crediti e Direzione Generale) in caso di superamento dell'indicatore di pre-allarme definito, al fine di consentire l'attivazione di tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare ai relativi Soggetti Collegati.

È, comunque, compito di ciascuna Unità Organizzativa coinvolta in operazioni con Soggetti Collegati verificare nel continuo il rispetto dei limiti stabiliti e l'assunzione di comportamenti coerenti con le indicazioni ricevute in ordine al rispetto del livello di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Il rispetto dei limiti verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite, pertanto, nuove operazioni che conducano al superamento dei limiti verso singoli gruppi di Soggetti Collegati nonché al superamento del livello complessivo di attività di rischio nei confronti della totalità dei Soggetti Collegati.

4.2 Gestione processo decisionale

4.2.1 Classificazione

4.2.1.1 Compilazione scheda "Caratteristiche Operazione con Soggetto Collegato"

La funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza, è tenuta a compilare la scheda "Caratteristiche Operazione con Soggetto Collegato", allegata alla presente Disposizione. Tale scheda guida la funzione proponente nell'identificazione degli elementi comprovanti l'ordinarietà o la non ordinarietà dell'operazione.

La scheda, che deve essere compilata in tutte le sue parti, non è necessaria per le operazioni che beneficiano dell'esenzione totale, come le operazioni esigue, quelle riguardanti il sistema EWS e i contratti di servizio infragruppo, e neppure per le operazioni infragruppo.

4.2.1.2 Classificazione automatica tramite l'Applicativo OSC

L'Applicativo OSC contestualmente alla verifica del rispetto dei limiti, classifica le singole operazioni, tenuto conto dei criteri di cumulo applicabili¹¹, sulla base delle informazioni

¹¹ L'Applicativo OSC cumula le operazioni di minore rilevanza che la Banca effettua all'interno dello stesso anno solare con una medesima controparte e per lo stesso sotto ambito di operatività, ai fini della verifica del raggiungimento della soglia di minore rilevanza di importo significativo (5% degli indici di rilevanza individuali della Banca). Sono, altresì, oggetto di cumulo le operazioni di minore rilevanza e di minore rilevanza di importo significativo effettuate all'interno dello stesso anno solare con una medesima controparte e per lo stesso ambito di operatività ai fini del raggiungimento della soglia di maggiore rilevanza (5% degli indici di rilevanza consolidati).



ricevute dall'Applicativo gestionale, oppure dalla registrazione manuale da parte dell'utente. In particolare, tiene conto delle seguenti informazioni:

- Ambiti di operatività;
- Soglie di importo (operazione di Importo Esiguo, di Minore Rilevanza, di Minore Rilevanza di importo significativo, di Maggiore Rilevanza);
- Flag di ordinarietà;
- Operazioni Infragruppo;
- Operazioni rientranti in una Delibera Quadro.

4.2.1.3 *Ambiti di operatività*

Le operazioni afferenti al credito, alla finanza, alle compravendite, ai contratti d'opera e di appalto, agli accordi, attivi e passivi, per la fornitura di beni e servizi di qualsiasi genere, all'acquisizione di crediti, all'acquisizione di garanzie, sono classificate in base all'importo nominale registrato.

Al contrario, le operazioni di raccolta del risparmio non sono classificate sulla base del *quantum* ma esclusivamente sulla base dell'ordinarietà del tasso applicato. Rientrano in tali ultime fattispecie tutte le forme di contratti di raccolta e i rinnovi degli stessi e le modifiche di tasso concordate. A titolo esemplificativo, si considerano operazioni di raccolta quelle che riguardano conti correnti, certificati di deposito, deposito a risparmio, i conti deposito, i pronti contro termine di raccolta e la sottoscrizione di prestiti obbligazionari emessi dalla Banca.

Le operazioni relative all'assunzione di personale, in qualsiasi forma, non beneficiano mai delle esenzioni previste e sono sempre considerate Operazioni con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza Non Ordinaria salvo che non siano classificate come Operazioni ex art. 136 TUB.

Le operazioni relative al credito non performing come classificazione a UTP, passaggi a sofferenza, accordi transattivi, write-off non beneficiano mai delle esenzioni previste e sono classificate sulla base dell'importo come Operazioni con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza Non Ordinaria oppure di Minore Rilevanza di importo significativo oppure di Maggiore Rilevanza tenuto anche conto degli iter deliberativi previsti dall'art. 136 TUB.

4.2.1.4 *Soglie di importo*

Sulla base della parametrizzazione e tenuto conto delle informazioni relative ai fondi propri individuali e consolidati, l'Applicativo OSC classifica l'operazione a seconda dell'importo.

In questa fase l'Applicativo verifica l'applicabilità dell'esenzione totale per importo esiguo, ovvero se si tratti di Operazione di Minore Rilevanza, di Minore Rilevanza di importo significativo o di Maggiore Rilevanza.

4.2.1.5 *Ordinarietà*

L'esenzione prevista per le operazioni ordinarie si applica alle Operazioni di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati rientranti nell'esercizio dell'attività ordinaria della società e concluse a



condizioni equivalenti a quelle di mercato e contrattualizzate con clausole standard¹², in coerenza con quanto disciplinato nella Politica di Gruppo.

Con specifico riferimento alle Banche di Credito Cooperativo, per poter beneficiare dell'esenzione di ordinarietà, le operazioni devono recare anche le seguenti caratteristiche:

- nel caso in cui la controparte sia un'altra banca o un operatore qualificato ai sensi del TUF, possono essere considerate Ordinarie tutte le operazioni di raccolta e di impiego contrattualizzate con clausole standard e senza deroghe di natura economica¹³;
- nel caso in cui la controparte sia un cliente retail o corporate, possono essere considerate Ordinarie:
 - le operazioni di raccolta contrattualizzate con clausole standard, senza deroghe di natura economica ed espressamente rientranti nei poteri deliberativi dei soggetti competenti per la delibera di Operazioni Ordinarie così come individuati nei poteri delegati, e afferenti esclusivamente ai seguenti ambiti di operatività:
- Rapporto di conto corrente;
- Deposito a risparmio;
- Conto deposito;
- Certificato di deposito;
- Pronti contro termine di raccolta;
- Emissione di prestito obbligazionario.
- :
- le operazioni di impiego¹⁴ contrattualizzate con clausole standard, senza deroghe di natura economica ed espressamente rientranti nei poteri deliberativi del Preposto di Filiale ed afferenti esclusivamente ai seguenti ambiti di operatività:
- Prestito per cessione del quinto;
- Credito al consumo;
- Microcredito.

¹² Si considerano aventi clausole standard le operazioni contrattualizzate con l'utilizzo di modelli contrattuali messi a disposizione dalla Capogruppo.

¹³ Si considerano senza deroghe di natura economica le operazioni realizzate con condizioni analoghe a quelle concesse a parti non correlate nel trimestre precedente a quello della richiesta ovvero concesse alla clientela per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, o derivanti da tariffe pubbliche e/o regolamentate ovvero da prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

¹⁴ Per maggiore chiarezza, si ribadisce che possono beneficiare dell'esenzione per ordinarietà solo le operazioni non esigue, con importo inferiore al 5% dei fondi propri della Banca e afferenti al credito al consumo, al microcredito, al prestito per cessione del quinto.



Con riferimento alla Capogruppo e alle società del perimetro diretto, per le Operazioni di Minore Rilevanza afferenti agli impieghi non è ammessa l'esenzione di ordinarietà, mentre per le operazioni di raccolta, l'esenzione di ordinarietà è ammessa per le operazioni contrattualizzate con clausole standard, senza deroghe di natura economica e nel rispetto degli eventuali ulteriori criteri di ordinarietà riportati nella normativa interna di ciascuna società.

Ai fini della classificazione delle Operazioni Ordinarie, l'Applicativo OSC tiene conto della presenza di uno specifico flag. La funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza è tenuta a valorizzare il flag esclusivamente per le Operazioni recanti le caratteristiche sopra citate. Ove l'operazione viene classificata come ordinaria, la funzione proponente è tenuta a riportare all'interno della delibera gli elementi che comprovano il carattere ordinario dell'operazione, utilizzando la scheda allegata "Caratteristiche Operazione con Soggetto Collegato".

4.2.1.6 Operazioni Infragruppo

L'Applicativo OSC verifica se la controparte è una società appartenente al Gruppo Iccrea o sottoposta ad Influenza notevole da parte della società operante nella quale non sussistono interessi significativi di altri Soggetti Collegati. Le società del perimetro diretto classificano come Operazioni Infragruppo anche quelle aventi come controparti società sottoposte ad influenza notevole da parte della Capogruppo. Nei casi previsti, l'Applicativo OSC assegnerà l'esenzione prevista per le Operazioni Infragruppo.

4.2.1.7 Operazioni rientranti in una Delibera Quadro

La funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) identifica un ammontare massimo prevedibile per l'intero gruppo di operazioni omogenee e sottopone ai presidi deliberativi applicabili un'unica operazione recante tale importo. Dovranno essere quindi registrate nell'Applicativo OSC le singole operazioni afferenti alla Delibera Quadro che saranno, quindi, esentate dai presidi deliberativi di cui al paragrafo 4.2.3.

La funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) monitora, nel corso dell'esercizio cui afferisce la Delibera Quadro, il rispetto dell'ammontare massimo identificato nella stessa. Nel caso in cui le operazioni eccedano l'ammontare massimo predefinito, l'U.O. incaricata dovrà provvedere a classificare singolarmente le medesime registrandole all'interno dell'applicativo OSC alla stregua di nuove operazioni con Soggetti Collegati.

L'esenzione per operazioni rientranti in una delibera quadro non può essere utilizzata quando l'operazione rientra nel perimetro di applicazione dell'art. 136 del TUB.

4.2.2 Attivazione Iter Deliberativi rafforzati

Sulla base della classificazione effettuata dall'Applicativo OSC, la funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza (ad esempio, finanza, crediti, economato, partecipazioni, ecc.) indirizza l'operazione verso gli step deliberativi indicati.



In particolare, ove l'Applicativo OSC indirizzi l'operazione direttamente all'Organo Deliberante, la funzione proponente utilizza i processi deliberativi previsti dalle norme di processo applicabili per operazioni con controparti non appartenenti al Perimetro Unico.

Ove l'Applicativo OSC indirizzi l'operazione ex art. 136 TUB al Consiglio di Amministrazione della Banca operante, la funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza, compila la scheda "Caratteristiche Operazione ex art. 136 TUB", allegata alla presente Disposizione, in tutte le sue parti e si assicura che il Comitato OSC ne riceva, nella fase pre-deliberativa, una copia debitamente compilata. Quindi, inoltra la scheda alla Funzione Segreteria di direzione, insieme alle altre informazioni necessarie ai fini della delibera ex art. 136 TUB. Qualora all'operazione creditizia siano applicate condizioni speciali, la funzione proponente ne dà informativa al Comitato OSC e alla segreteria di Direzione tramite la trasmissione della scheda "Operazione ex art. 136 TUB" allegando la necessaria documentazione a supporto dell'identificazione della condizione speciale, al fine di mettere a disposizione del CDA, le informazioni strumentali alla valutazione degli impatti che tali operazioni possono generare sull'idoneità dell'esponente aziendale coinvolto supportandolo, ove necessario, nell'attivazione del processo di "Fit and Proper Assessment" ad evento, in coerenza con la Politica di Gruppo sulla idoneità degli esponenti. La medesima operatività deve essere applicata anche in occasione dell'eventuale classificazione a UTP o sofferenza.

Ove l'Applicativo OSC indirizzi l'operazione al Comitato OSC della Banca operante, la funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza, mette nella disponibilità del Comitato OSC, unitamente alle altre informazioni necessarie ai fini del rilascio del parere previsto dalle Disposizioni, la scheda "Caratteristiche Operazione con Soggetto Collegato", compilata in tutte le sue parti. Il Comitato OSC ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria.

Ove l'Applicativo OSC indirizzi l'operazione al Comitato OSC della Capogruppo, la funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza:

- inoltra alla Funzione rischi e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati della Capogruppo tutta la documentazione utile a permettere alla struttura della Capogruppo competente per materia e al Comitato OSC una conoscenza dettagliata dell'operazione che si intende istituire;
- la Funzione rischi e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati della Capogruppo interessa la struttura della Capogruppo competente per materia, inoltrandole tutta la documentazione a corredo ricevuta dalla Banca;
- la Struttura della Capogruppo competente per materia ha facoltà di richiedere alla Banca ulteriori notizie utili all'analisi dell'operazione e sottopone l'intenzione manifestata dalla Banca al Comitato OSC della Capogruppo, al fine di coinvolgerlo, oltre che nella fase dell'istruttoria, anche in quella delle trattative;
- La Direzione generale della società del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea resta a disposizione per l'inoltro di eventuali supplementi di informazioni.

Si rammenta che, in un'ottica di contenimento dei rischi aziendali, è opportuno che le posizioni, facenti capo ai Soggetti Collegati, non presentino sconfinamenti ed esuberi di utilizzato rispetto all'accordato. Nel caso in cui si verificassero degli sconfinamenti ed assumessero caratteristiche di permanenza, ovvero di ricorrenza o di significatività, le posizioni in parola devono essere classificate alla stregua delle Operazioni con Soggetti Collegati al fine di



adottare l'iter deliberativo risultante dalla classificazione dello sconfinamento o esubero, tenuto conto della controparte e dell'importo.

Ai sensi della disciplina antiriciclaggio in caso di apertura di un rapporto continuativo od il compimento di un'operazione occasionale con Soggetti Collegati, le stesse sono sottoposte al vaglio preventivo del Responsabile AML della Società del Gruppo Bancario se la controparte è censita a profilo di Rischio Alto nell'applicazione informatica utilizzata dalla Banca consultando l'Anagrafe di Gruppo e alla quale devono essere applicate le misure di adeguata verifica rafforzata.

4.2.3 Presidi deliberativi

4.2.3.1 *Parere Comitato OSC Banca*

Una volta ricevute le informazioni relative all'operazione, il Comitato OSC, verifica la presenza di eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria, al fine di darne comunicazione agli Organi Deliberanti, e ha facoltà di farsi assistere dalle competenti strutture tecniche della Capogruppo o da uno o più esperti di propria scelta nei limiti del budget di spesa alla stessa attribuito.

Quindi, redige, nei casi previsti, un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Come riscontro delle valutazioni effettuate, il Comitato OSC, direttamente o per il tramite della sua segreteria, è tenuto a compilare la scheda "Valutazioni Comitato OSC", allegata alla presente Disposizione, in tutte le sue parti. Il Comitato OSC formula il parere sull'operazione tenuto conto di quanto riportato nella scheda suddetta e nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo Deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

La Banca registra l'esito del parere, unitamente alla scheda compilata in tutte le sue parti, nell'Applicativo OSC e lo archivia agli atti, mettendo la documentazione a disposizione dell'Organo Deliberante

4.2.3.2 *Pareri Organi Capogruppo*

Una volta ricevuto il flusso informativo riguardante l'operazione da parte della Struttura della Capogruppo competente per materia, il Comitato OSC della Capogruppo verifica la presenza di eventuali lacune o inadeguatezze con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

Il Comitato OSC della Capogruppo rilascia un parere preventivo e motivato, non vincolante, sulla correttezza formale e sostanziale e sulla convenienza dell'operazione.

La Funzione rischi e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati di Capogruppo registra l'esito del parere nell'Applicativo OSC.



Qualora il parere sia negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale della stessa Capogruppo. In tale evenienza, la struttura della Capogruppo competente per materia:

- rende, apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale della Capogruppo con congruo anticipo rispetto alla delibera;
- trasmette al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo i pareri rispettivamente formulati dal Comitato OSC e dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo è chiamato, in ogni caso, a formulare un parere preventivo e vincolante sull'operazione, da trasmettere per il tramite della Funzione rischi e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati di Capogruppo alla funzione proponente della Banca.

La Funzione rischi e conflitti di interesse verso Soggetti Collegati di Capogruppo trasmette alla Banca interessata i pareri formulati dagli Organi di Capogruppo, tramite l'Applicativo OSC.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo abbia espresso un parere negativo, l'operazione non può essere deliberata dalla Banca.

4.2.3.3 *Decisione Organo Deliberante*

L'Organo Deliberante, nella fase autorizzativa, anche tenuto conto del parere rilasciato dal Comitato OSC se presente, deve fornire adeguata motivazione, dandone evidenza nel verbale di delibera, in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla delibera e dalla documentazione a corredo;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato OSC.

Relativamente alle operazioni di maggiore rilevanza e di minore rilevanza di importo significativo, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Le operazioni di minore rilevanza vengono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati della Banca, previo parere non vincolante del Comitato OSC sulla base dell'analisi effettuata in fase di istruttoria.

A tal fine, le schede "Caratteristiche Operazione con Soggetto Collegato" e "Valutazioni Comitato OSC" se presente, debitamente compilate, sono allegate alla proposta di delibera.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

La Banca registra l'esito della delibera nell'Applicativo OSC e lo archivia agli atti.

5 Gestione degli altri conflitti di interesse



5.1 Gestione delle casistiche ex art. 136 del Testo Unico Bancario

Le operazioni ricadenti nell'art. 136 TUB¹⁵ devono essere registrate dalla funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza all'interno dell'Applicativo OSC.

In tale ambito, si sottolinea che, ove non sia prevista la registrazione automatica a partire dagli Applicativi gestionali, la funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza è tenuta alla registrazione manuale all'interno dell'Applicativo OSC.

L'Applicativo OSC assegna l'iter deliberativo ex art. 136 TUB a tutte le operazioni con controparti recanti il relativo flag. In ragione di ciò:

- le operazioni di importo esiguo e di minore rilevanza saranno indirizzate alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca¹⁶, senza prevedere il parere preventivo del Comitato OSC;
- le operazioni di minore rilevanza di importo significativo e di maggiore rilevanza saranno indirizzate ai pareri degli Organi di Capogruppo e dovranno comunque essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Banca secondo l'iter deliberativo previsto dalla norma di legge.

La Banca chiede, nei termini previsti dallo Statuto, l'inserimento del punto relativo all'operazione nell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, evidenziando che trattasi di un'operazione ex art. 136 del TUB e mettendo, con un anticipo non inferiore a 3 giorni, a disposizione degli amministratori e del Collegio Sindacale tutta la documentazione utile ad analizzare la stessa. Ove ciò non sia possibile, è necessario informare preventivamente e separatamente il Comitato OSC dell'operazione ex art. 136 del TUB, mettendogli a disposizione tutta la documentazione utile ad analizzare la stessa.

Il Consiglio di amministrazione delibera l'operazione all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale¹⁷, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli Amministratori.

La delibera deve riportare:

- adeguata motivazione in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- i benchmark utilizzati per definire le condizioni economiche applicate;
- motivazioni puntuali circa la definizione delle condizioni economiche, facendo anche riferimento alle operazioni di analoga natura effettuate dalla banca negli ultimi sei mesi;

¹⁵ Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136, in quanto rivenienti da rapporti contrattuali nei quali non assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e non sussiste, neppure in astratto, la possibilità di conflitto di interesse che la norma intende evitare quali, per esempio, i servizi bancari che non comportano erogazioni di credito e le operazioni di raccolta del risparmio, resi agli Esponenti bancari a condizioni standardizzate, vale a dire con clausole legali e/o condizioni economiche standardizzate e replicabili e supportate dalle funzionalità del sistema informativo, in uso per la clientela o i dipendenti.

¹⁶ Per tale motivo le operazioni ex art. 136 TUB non possono essere considerate Ordinarie.

¹⁷ In caso di assenza dalla seduta consiliare di un Sindaco (non interessato) non si potrà dar corso all'operazione deliberata fino a quando non sia intervenuta l'approvazione del Sindaco assente, formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti della Banca e facendola risultare nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva.



- le ragioni di eventuali deroghe di natura economica o clausole speciali e non standardizzate e replicabili. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

A tal fine, la scheda “Caratteristiche Operazione ex art. 136 TUB”, debitamente compilata, è messa nella disponibilità della Funzione Segreteria di direzione, ed è allegata alla proposta di delibera.

L'Esponente Bancario interessato deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alle votazioni, allontanandosi dalla seduta consiliare dopo aver reso l'informativa al momento dell'inizio della trattazione dell'argomento.

Gli Esponenti Bancari sono tenuti a rendere edotto il Consiglio di Amministrazione relativamente ad operazioni aventi effetti sulla propria sfera giuridica, anche se non preventivamente rilevate come ricadenti nell'ambito di applicazione dell'ex art. 136 TUB. In tali casi, una volta informato, spetta al Consiglio di Amministrazione valutare se l'operazione deve essere sottoposta all'iter deliberativo previsto ai sensi dell'art. 136 TUB. Il verbale di delibera deve fare menzione dei predetti passaggi.

Dopo che la delibera è stata assunta, la Banca può autorizzare l'operazione e provvedere ad inserire copia dell'estratto di delibera nell'Applicativo OSC.

Inoltre, al fine di evitare una violazione del divieto, le banche devono impostare il blocco degli sconfini sulle controparti contrassegnate dal flag “ex art. 136 TUB”.

Si sottolinea che, ove applicabili, restano fermi gli obblighi previsti dalla presente Disposizione di Gruppo in materia di interessi degli Amministratori e dei Sindaci di cui al paragrafo 5.4, i limiti alle attività di rischio di cui al paragrafo 4.1.

5.2 Gestione delle casistiche ex art. 88 CRD V UE

Gli Applicativi gestionali, sulla base delle fattispecie registrate nell'Applicativo Anagrafico, evidenziano già in sede di istruttoria le controparti che possono essere rilevanti per la Banca ai sensi dell'art. 88 della CRD V UE.

Le operazioni di credito aventi come controparti le parti correlate ex art. 88 CRD V devono essere registrate dalla Banca all'interno dell'Applicativo OSC.

Per le operazioni con parti correlate ex art. 88 CRD V che non rientrano nella applicazione della Disciplina delle Operazioni con Soggetti Collegati e dell'art.136 TUB, l'Applicativo OSC non eseguirà le verifiche in merito ai limiti alle attività di rischio e non implementerà alcun iter deliberativo rafforzato.

5.3 Gestione dei Conflitti di interessi degli MRTs

Gli Applicativi gestionali, sulla base delle fattispecie registrate nell'Applicativo Anagrafico, evidenziano già in sede di istruttoria le controparti MRTs e i Soggetti Connessi agli MRTs.

I soggetti identificati come MRTs, a livello individuale e di Gruppo, devono comunicare al Direttore Generale la presenza dell'interesse nelle operazioni di credito aventi come



controparti essi stessi o i propri Soggetti Connessi e su cui hanno competenze gestionali¹⁸. Oltre a ciò, devono demandare l'autorizzazione dell'operazione ai soggetti competenti per la delibera di operazioni con MRTs così come individuati nei poteri delegati.

Inoltre, le operazioni di credito aventi come controparti gli MRTs di Gruppo devono essere registrate dalla funzione aziendale che si occupa di erogazione del credito all'interno dell'Applicativo OSC ed essere sottoposte al processo decisionale riportato nei paragrafi 4.2 e seguenti, in maniera analoga a quanto previsto per i Soggetti Collegati.

5.4 Gestione delle casistiche ex art.2391 del Codice Civile/ Art.44 Statuto Tipo

Gli Applicativi gestionali, sulla base delle fattispecie registrate nell'Applicativo Anagrafico, evidenziano già in sede di istruttoria le controparti che possono essere rilevanti per la Banca ai sensi dell'art. 2391 c.c e del 2° comma dell'Art. 44 dello Statuto Tipo.

Tali controparti identificate ex ante, dette anche "profili soggettivi", costituiscono casi per i quali sussistono in maniera inequivocabile e sistematica situazioni di interesse riconducibili rispettivamente agli Amministratori oppure ai Sindaci Effettivi.

Le altre eventuali fattispecie, che non sono oggetto di identificazione ex ante, dette anche "altri profili", per le quali non è possibile individuare l'interesse dell'Amministratore o del Sindaco Effettivo prima della fase deliberativa, sono sottoposte ai presidi di seguito specificati in virtù della dichiarazione resa dall'Amministratore o dal Sindaco Effettivo in sede di delibera.

Ove le competenze deliberative dell'operazione ricadano sul Consiglio di Amministrazione¹⁹, la funzione proponente, ciascuna sulla base del proprio ambito di competenza, compila la scheda "Caratteristiche Operazione altri interessi", allegata alla presente Disposizione, in tutte le sue parti. La funzione proponente mette la scheda così compilata nella disponibilità della Funzione Segreteria di direzione.

In fase deliberativa, gli Amministratori e i Sindaci Effettivi che abbiano eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, sono tenuti a darne notizia agli altri amministratori e agli altri componenti del Collegio Sindacale.

A tal fine, viene messa loro a disposizione la scheda "Dichiarazione Interesse dell'esponente", allegata alla presente Disposizione, che deve essere compilata in tutte le sue parti e consegnata alla Funzione Segreteria di direzione, prima che la relativa operazione venga deliberata.

La Funzione Segreteria di direzione mette la scheda a disposizione degli altri esponenti affinché siano messi in condizione di adottare una deliberazione informata e consapevole. La scheda compilata deve essere allegata alla proposta di delibera.

Ove l'esponente sia impossibilitato a compilare la scheda, l'informativa può essere resa oralmente nel corso della riunione consiliare a tutti i presenti e, in questo caso, la Funzione

¹⁸ Tale divieto vale in tutte le fasi di gestione del credito, come per esempio l'istruttoria, la delibera, la gestione della posizione eventualmente deteriorata, etc.

¹⁹ O sul Comitato Esecutivo, ove l'interessato ne faccia parte.



Segreteria di direzione è tenuta a verbalizzare in maniera puntuale ed esaustiva quanto dichiarato.

La predetta informativa, in linea con quanto rappresentato nella Politica di riferimento, deve riguardare:

1. la natura dell'interesse: precisare se si tratta di un interesse patrimoniale o non patrimoniale; se esso sia o meno in conflitto con quello sociale e, infine, se tale interesse sia concreto e attuale o solo potenziale;
2. i termini dell'interesse: precisare se si tratta di un interesse per conto proprio o di terzi, chiarendo quali siano i legami tra l'esponente e il terzo;
3. l'origine dell'interesse: evidenziare la circostanza che l'interesse sia preesistente o successivo alla nomina dell'esponente, all'inizio delle trattative relative all'operazione oggetto della decisione;
4. la portata dell'interesse: indicare la rilevanza pratica dell'interesse, menzionando vantaggi e svantaggi che gli potrebbero derivare dalle decisioni della Banca e, quando possibile, l'estensione temporale dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare l'operazione fornendo adeguata motivazione in merito all'opportunità e alla convenienza economica per la Banca, indicando anche le ragioni di eventuali deroghe di natura economica o clausole speciali e non standardizzate e replicabili. In tale ambito, la Funzione Segreteria di direzione è tenuta a verbalizzare gli elementi di tale motivazione in modo da garantire la trasparenza dei motivi della decisione²⁰.

L'obbligo di motivazione sussiste anche per le deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo, che devono essere trascritte nel relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni.

In aggiunta a quanto previsto dal 2391 cc, nei casi in cui l'interesse, per conto proprio o di terzi, può essere confliggente con gli interessi della Banca e comunque con la sana e prudente gestione, l'Amministratore è tenuto ad astenersi dal partecipare alla deliberazione, allontanandosi dalla seduta, dopo aver reso la dichiarazione (se non consegnata per iscritto prima della riunione).

La Funzione Segreteria di direzione deve riportare nel verbale evidenza dell'astensione dell'Amministratore.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se potenzialmente dannose per la Banca, possono essere impugnate dagli Amministratori (anche individualmente) e dal Collegio Sindacale (previa delibera collegiale in quanto i Sindaci non dispongono della legittimazione ad agire individualmente) entro 90 gg. dalla loro data, nell'ipotesi di:

- omessa o insufficiente comunicazione da parte dell'Amministratore/ Sindaco interessato;
- omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione della delibera;
- adozione di deliberazioni dannose per la società con il voto determinante dell'Amministratore interessato (non rispettando di conseguenza l'obbligo di astensione).

²⁰ Per quanto non specificato si rimanda all'art. 2391 c.c.

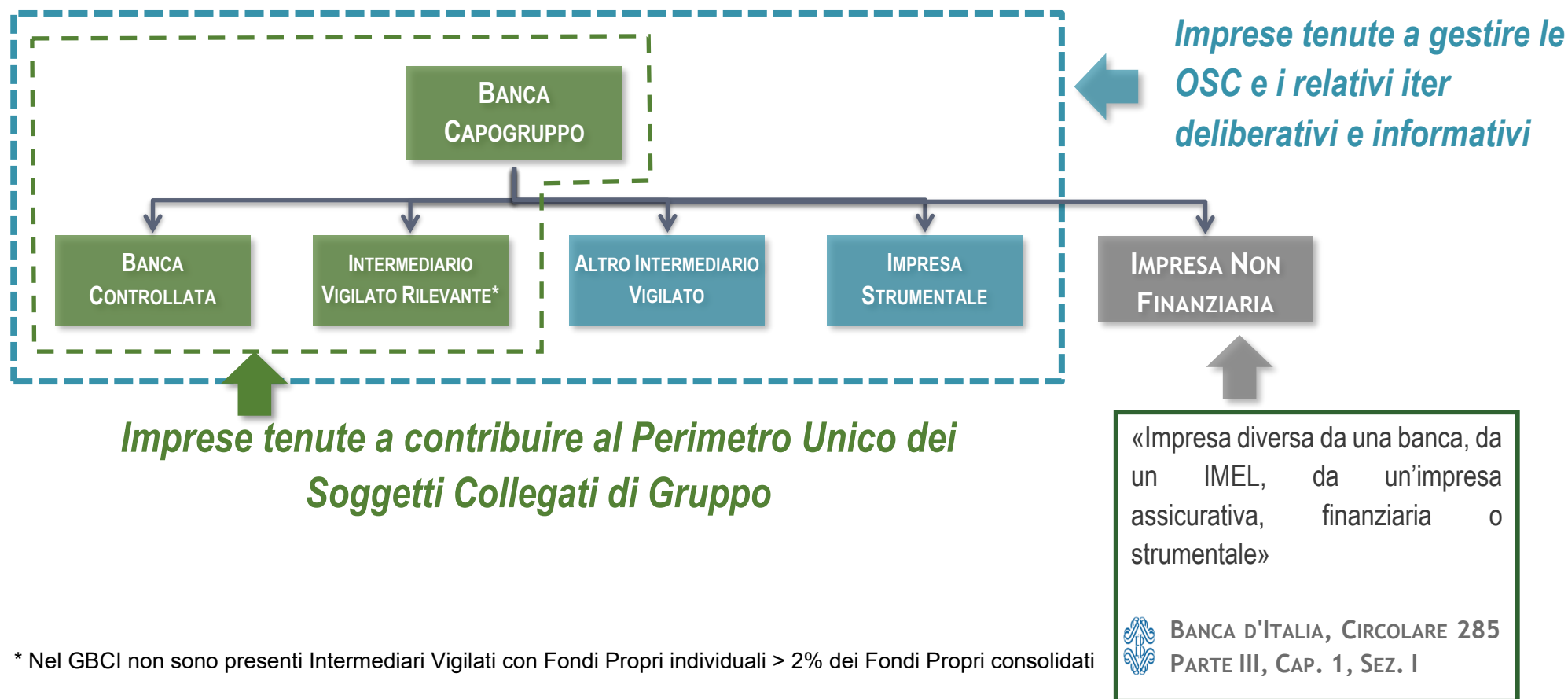


Non sono però legittimati ad impugnare la deliberazione gli Amministratori che hanno approvato l'operazione, salvo che per il motivo di omessa o insufficiente comunicazione da parte dell'Amministratore interessato. Il socio è legittimato ad impugnare tali delibere solo nei casi in cui le stesse ledano direttamente un suo diritto ex art. 2388 c.c.

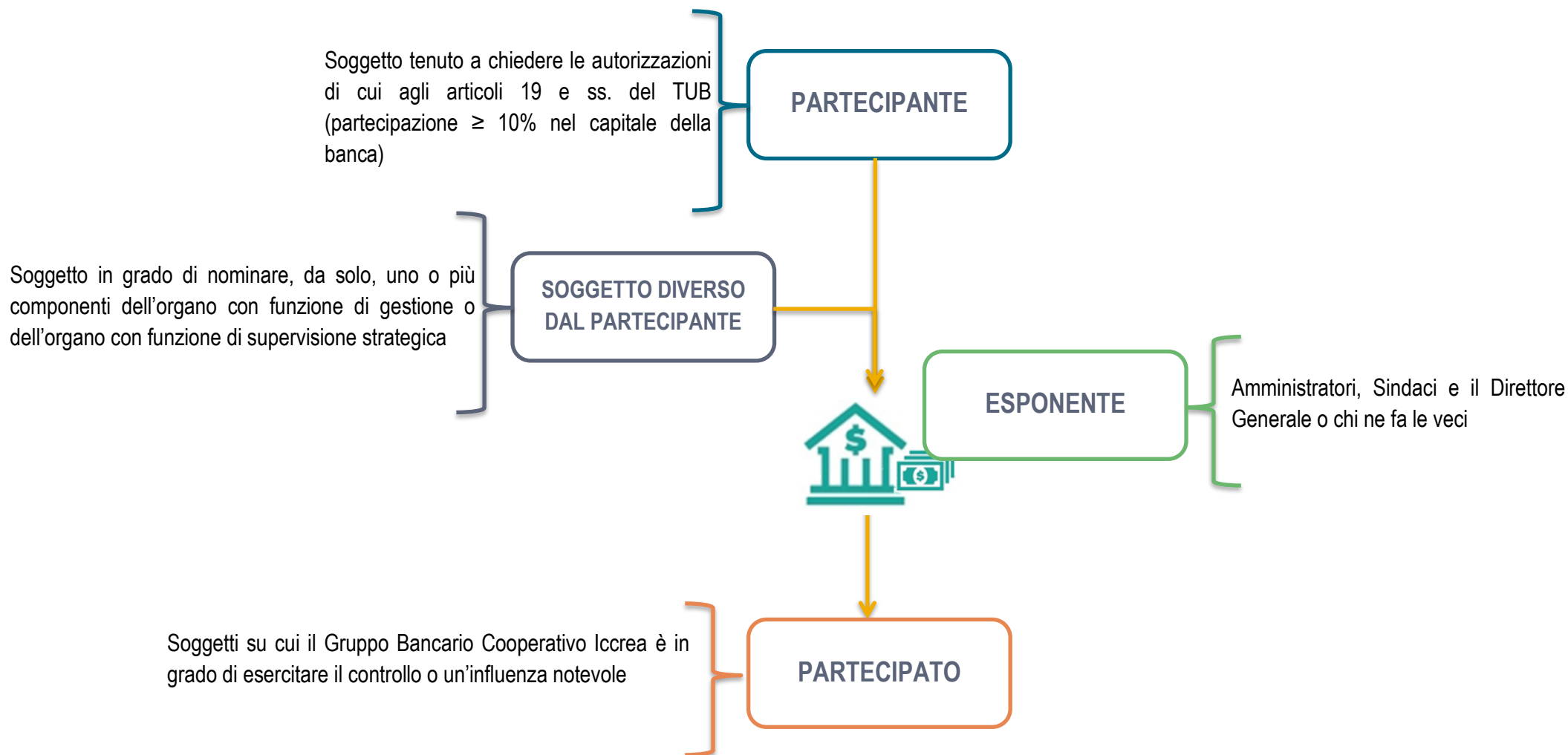
6 Ruoli principali

Per gli Organi/Funzioni/Soggetti che hanno delle responsabilità nell'ambito trattato dalla presente Disposizione si rimanda al capitolo "Ruoli principali" della Politica in materia di Gestione dei Conflitti di Interessi e Operazioni con Soggetti Collegati di riferimento.

Appendice A - Perimetri di applicazione della Disciplina OSC

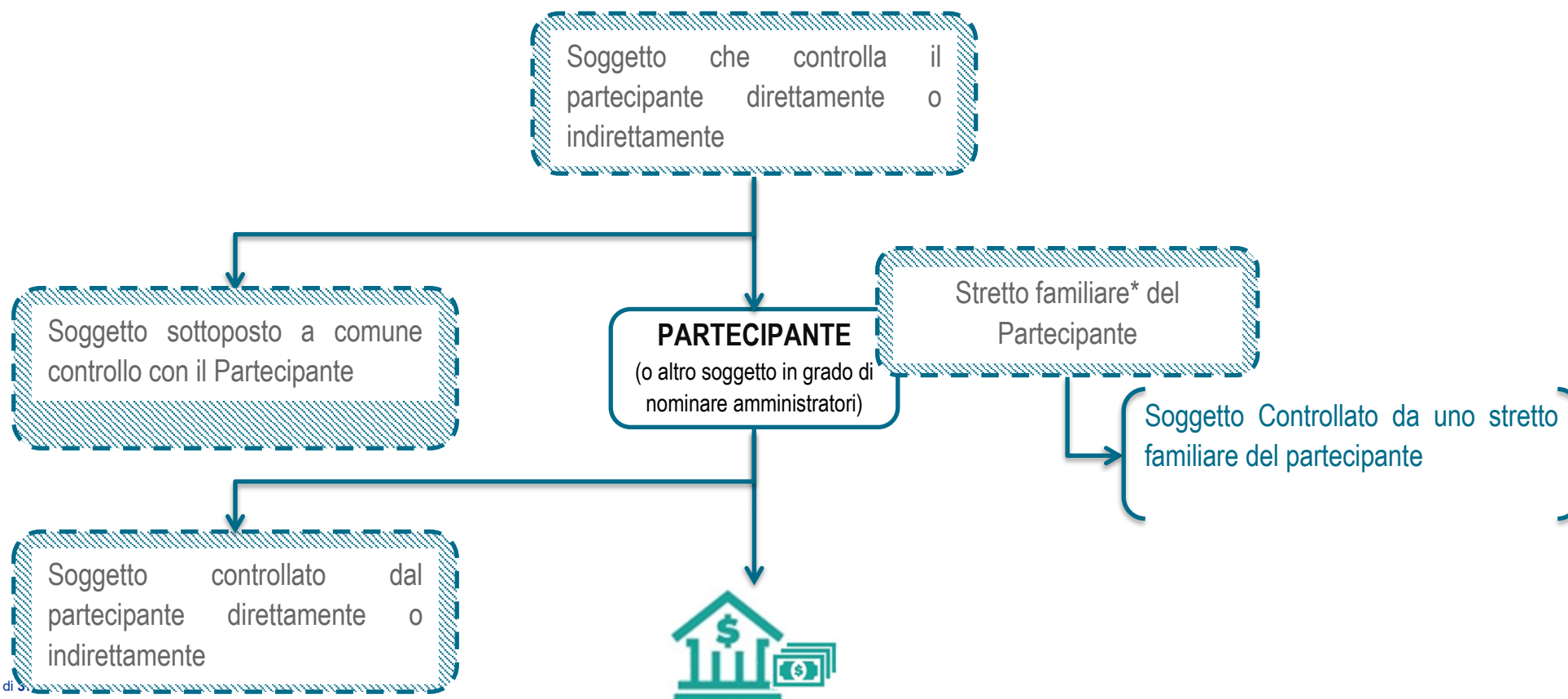


Appendice B - Definizione del perimetro delle Parti Correlate, con riferimento alla singola società tenuta all'identificazione



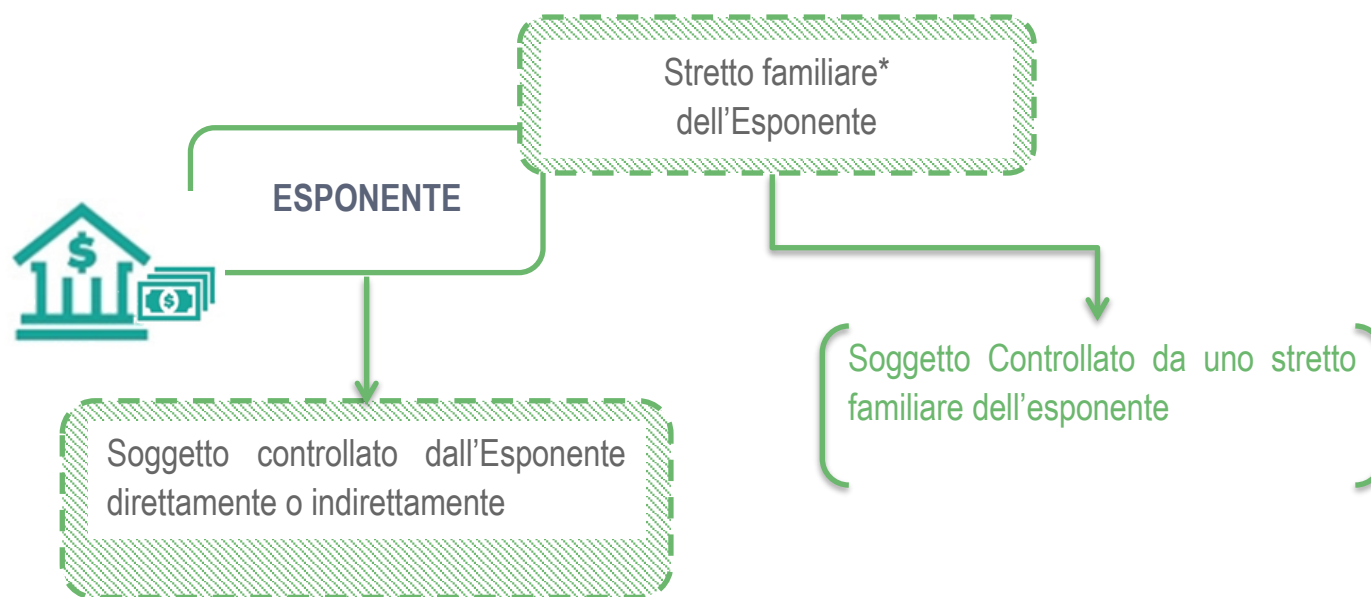
Appendice C - Definizione del perimetro dei soggetti connessi (pag. 1 di 3)

SOGGETTI CONNESSI AL PARTECIPANTE



Definizione del perimetro dei soggetti connessi (pag. 2 di 3)

SOGGETTI CONNESSI ALL'ESPONENTE



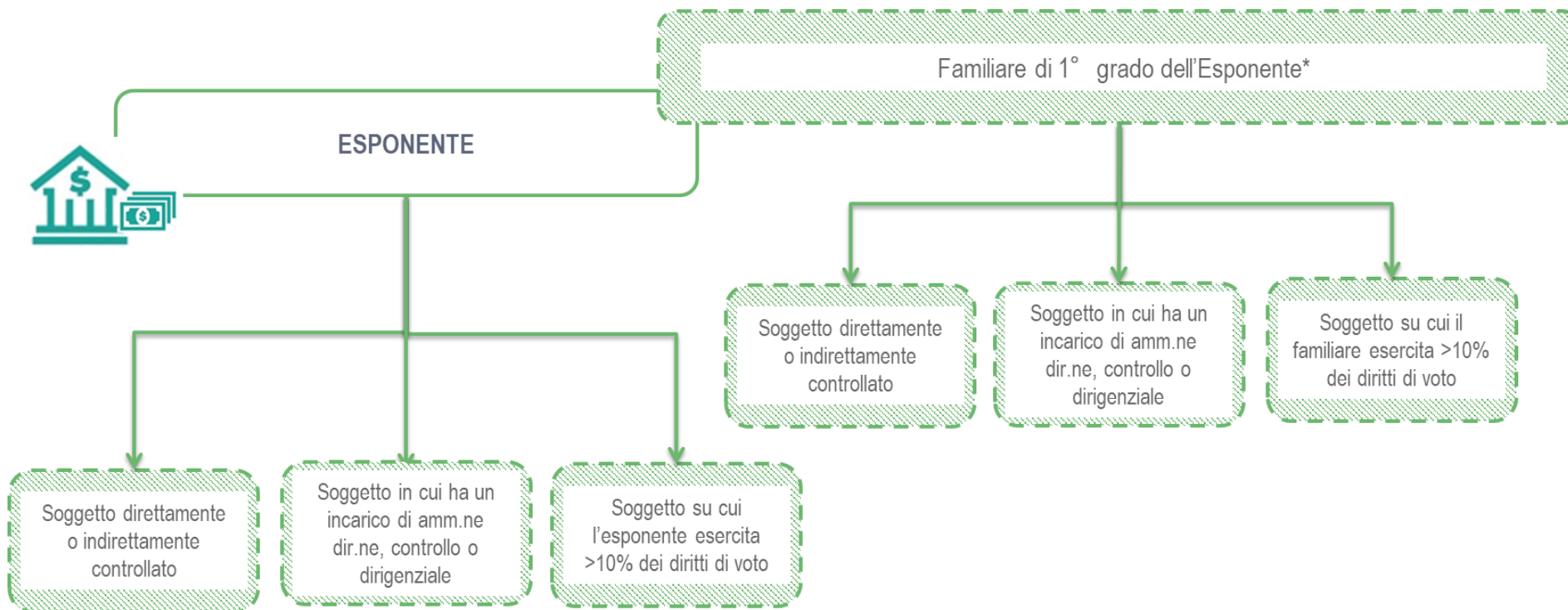
* Per stretti familiari si intendono i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente more uxorio e i figli di quest'ultimo.

Definizione del perimetro dei soggetti connessi (pag. 3 di 3)

SOGGETTI CONNESSI AL PARTECIPATO



Appendice D - Definizione del perimetro Parti Correlate Art. 88



* Rientrano nella definizione, oltre ai figli e ai genitori dell'Esponente Aziendale anche il coniuge e il partner registrato. Non rientra nella definizione il Convivente more uxorio

Appendice E - Implementazione dell'iter deliberativo (pag. 1 di 2)

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

È sempre supposta un'alta rischiosità

OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

È sempre supposta un'alta rischiosità

**OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA DI
IMPORTO SIGNIFICATIVO**

È sempre supposta un'alta rischiosità

**OPERAZIONI EX 136 TUB DI MINORE
RILEVANZA DI IMPORTO SIGNIFICATIVO**

È supposta una media rischiosità

**OPERAZIONI EX 136 TUB ESIGUE O DI
MINORE RILEVANZA**

È supposta una media rischiosità

OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

È supposta una bassa rischiosità

CASI DI ESENZIONE PARZIALE

È supposta una bassissima rischiosità

CASI DI ESENZIONE TOTALE

È supposta assenza di rischiosità

CASI DI ESCLUSIONE

ITER DELIBERATIVO
RAFFORZATO

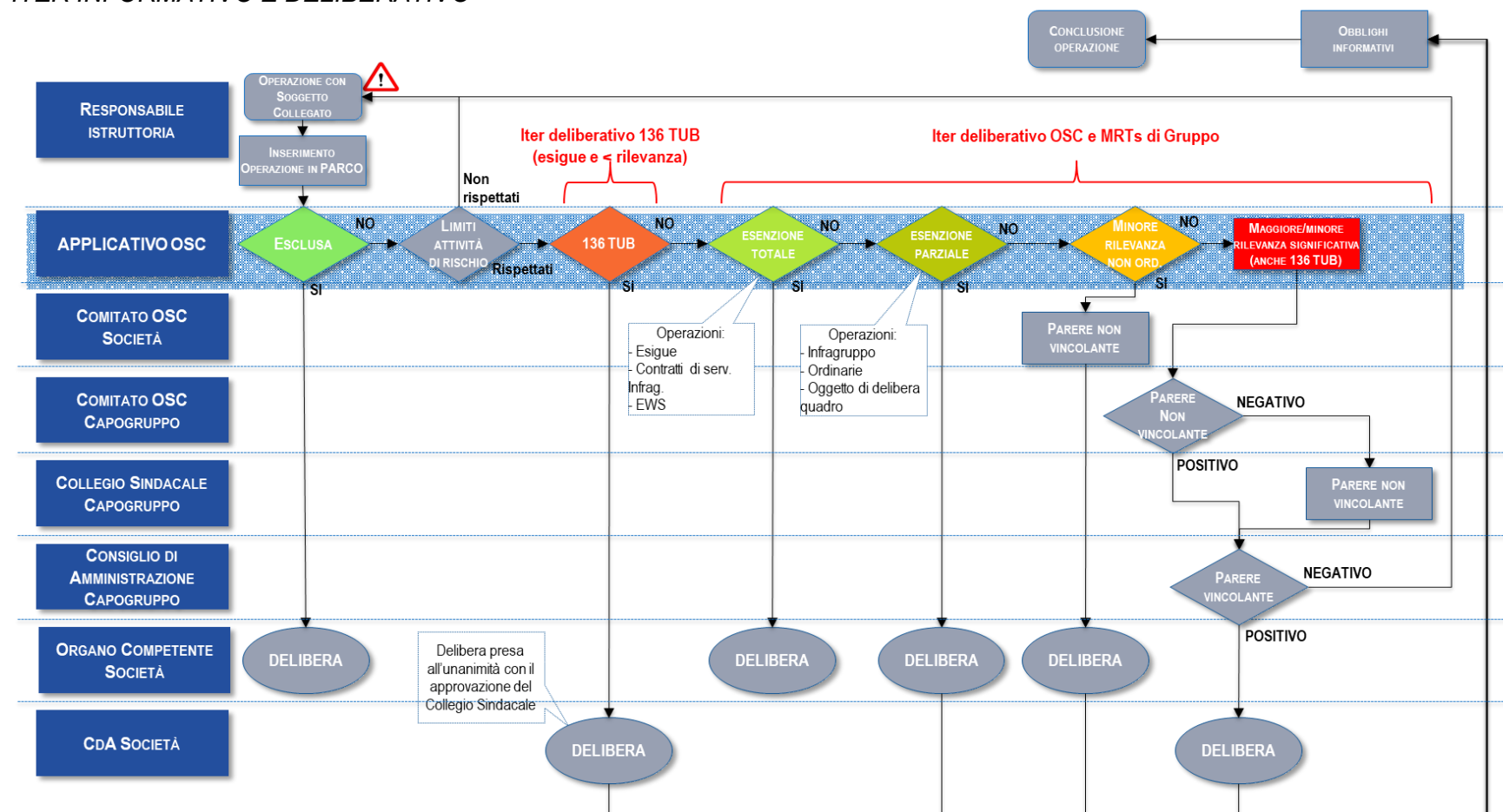
ITER DELIBERATIVO
SEMPLIFICATO

COINVOLGIMENTO
CAPOGRUPPO

ITER DELIBERATIVO
INTERNO

Implementazione dell'iter deliberativo (pag. 2 di 2)

ITER INFORMATIVO E DELIBERATIVO





Modalità di recepimento del documento

[compilazione a cura di Organizzazione]

Società emittente:	ICCREA Banca
Titolo:	Disposizione di Gruppo in materia di ...
Identificazione del documento:	GBCI-DDG-xx-xx-Rxx [compilazione a cura di Organizzazione]
Tipologia documento:	Disposizione di Gruppo
Società del Gruppo	BANCA MONTEPAONE CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.
Approvato da:	DELIBERA CDA 15.07.2026
Emanato con:	COMUNICAZIONE INTERNA DEL 12.08.2026
Norme abrogate o sostituite:	-

Il presente documento è di proprietà di Iccrea Banca S.p.A. ed è destinato ad esclusivo uso interno del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e per esclusive finalità lavorative. Qualsiasi utilizzo di altra natura dovrà essere autorizzato dal proprietario del documento e regolato da specifici accordi di riservatezza.